

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ATTIVITA' DI SVILUPPO DI PROGETTI MARKETING SUL TEMA RIGENERAZIONE URBANA

(CIG _____)

Nel giorno e nell'anno risultante dal report di verifica della firma digitale con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra il Dott. _____ che, nella sua qualità di Responsabile del Settore _____ del Comune di Cevo (d'ora innanzi citato come "Comune"), agisce in nome, per conto e interesse del Comune, e non altrimenti, e il Dott. Dario Colossi, legale rappresentante di SYCOMOR snc con sede legale in Via Marconi , n. 1 Rogno (BG) e sede operativa Via Manifattura 29/a Darfo Boario Terme (BS) Cod. Fiscale e P. IVA 02840770164 di seguito denominata SYCOMOR, convenuto quanto segue:

art. 1

Il Comune, adempiuti agli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di affidamento di incarichi professionali, affida alla società SYCOMOR sopra indicato, che accetta, l'incarico di realizzazione di uno STUDIO MARKETING PER UNA STRATEGIA DI RIFUNZIONALIZZAZIONE URBANA DI EDIFICI OGGI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI INDIVIDUARE NUOVI DRIVER DI SVILUPPO CHE FAVORISCANO IL RIPOPOLAMENTO DEL PAESE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN CHIAVE TURISTICA

art. 2

L'incarico consisterà:

- nello svolgimento di attività teorico strategica sul territorio al fine di individuare driver dello sviluppo
- nel coinvolgimento partecipativo degli stakeholders (principalmente gli amministratori) per raccogliere le esigenze e condividere una strategia comune di intervento sul territorio al fine di favorire condizioni di sviluppo attraverso la rifunionalizzazione di strutture ad oggi abbandonate nonché al supporto comunicativo alle progettualità messe in campo dall'amministrazione
- nello svolgimento di attività di ricerca di opportunità di finanziamento a valere sui bandi Nazionali o regionali in materia di rigenerazione urbana. Sono esclusi i costi relativi alla presentazione di eventuali domande presso gli enti competenti
- Nella definizione di un'immagine coordinata relativamente alle attività previste e al target di riferimento

art. 3.

L'Amministrazione dovrà fornire a proprie spese:

- supporto al lavoro dei collaboratori di Sycomor
- copia di tutta la documentazione in proprio possesso che si renda necessaria alla redazione delle progettualità del progetto.
- Ogni altra consulenza relativamente ad approfondimenti, studi o progettazioni ritenute utili e/o indispensabili al raggiungimento della definizione delle progettualità strategiche

art. 4

Il costo delle attività di cui all'articolo art 1 e 2, viene fissato in € 16.393,45 Euro + IVA di legge per complessivi **Euro 20.000,00**. L'importo verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- 40% entro 30 gg dalla data dell'atto formale di approvazione dell'incarico

- 60 % alla conclusione della fase di studio con presentazione al protocollo documento finale entro il 30/04/2022

Le cifre suddette comprendono, oltre al compenso per le prestazioni professionali della società incaricata, e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività previste nel programma di lavoro.

art. 5

Il tempo massimo entro il quale il Professionista/società incaricato dovrà consegnare il documento finale è di **mesi 4** (prorogabile in accordo con l'amministrazione). Non interferiranno con tali scadenze progettualità non inserite in tale strategia

Il Comune, trascorso il termine fissato per la consegna del documento finale, solleciterà l'affidatario fissando un ulteriore termine, non superiore ai 30 giorni, decorso inutilmente l'ulteriore termine, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto per inadempimento del Professionista/società incaricato, rivalendosi inoltre per tutti gli oneri ed i danni che essa dovesse subire in relazione al mancato rispetto delle condizioni pattuite. Resta inteso che eventuali ritardi sull'esecuzione dell'incarico, attribuibili all'Amministrazione, come pure conseguenti a richieste di pareri o a necessità di varianti, attestati per iscritto e confermati dall'Amministrazione, costituiranno proroghe ai termini fissati.

art. 6

Sycomor e suoi collaboratori sono autorizzati a prendere contatti con ogni Ente ed Istituzione a nome del Comune di Cevo per il reperimento di ogni informazione e indicazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

art. 7

Eventuali controversie relative al presente disciplinare saranno risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso ciò non fosse possibile, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione composta da 3 membri, di cui uno nominato dal Comune di Cevo, uno nominato dal Sycomor incaricato, ed uno dal Tribunale di Brescia.

Qualora il Comune di Cevo ritenesse di assumere eventuali ulteriori o diverse determinazioni rispetto a quanto oggetto del presente disciplinare (opere in variante), le attività aggiuntive a cura del Professionista/società necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette saranno compensate sulla base di specifico accordo scritto tra Comune di Cevo e Sycomor, da definire preliminarmente all'avvio delle singole attività di modifica o di integrazione, indicando l'ammontare per le eventuali opere in variante.

art. 8

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune di Cevo la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Professionista/società, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 9

La società incaricata assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10

Il recesso dell'incarico da parte della società, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso. L'Ente ha facoltà, previa diffida scritta, di recedere dal contratto pagando il compenso per l'attività svolta.

Art. 11

Il Comune di Cevo si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta. Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestatore d'opera receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell'incarico.

Art. 12

La società dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge o contrattuali.

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per la società, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto la società ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Brescia.

Elezione domicilio: la società elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, pressoSycomor Snc (BS), Via Marconi n. 1 Cod. Fiscale 02840770164 e P. IVA 02840770164, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta alla società stessa.

Il Contratto inerente le prestazioni in oggetto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

Per la Società

Il Responsabile del Servizio